

TITOLO I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1

(Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, di appartenenza pubblica e/o vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e/o a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, spetta, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una detrazione dall'imposta lorda, di importo non superiore al venti per cento del reddito complessivo, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni spettanti ai sensi del comma 1 sono ripartite in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al comma 1 provvedono a dare pubblica comunicazione, anche con una apposita sezione nei propri siti web istituzionali, delle erogazioni liberali ricevute e della loro destinazione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'articolo 12 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si individuano apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

Art. 2

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

a) il Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi

dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è elevata a 3,5 milioni di euro;

c) non si applicano le disposizioni in materia di controllo a campione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto, o nel caso in cui risultino comunque carenti i requisiti dichiarati, il contratto di appalto è risolto di diritto e l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;

e) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che, ai sensi del medesimo articolo 11, comma 9, ultimo periodo, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) il Direttore generale di progetto può nominare il responsabile unico del procedimento in deroga alle disposizioni dell'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ferma restando la riserva di cui agli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo 10; può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso degli interventi medesimi;

g) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento.

2. Il comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

1. Al fine di restituire l'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino "all'inglese", l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, alla sua destinazione culturale, educativa e museale, è avviato il Progetto di riassegnazione degli spazi del complesso e delle relative destinazioni, da predisporre entro il 31 dicembre 2014. Per assicurare la realizzazione del Progetto di cui al precedente periodo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un responsabile unico del Progetto, denominato "segretario generale della Reggia di Caserta".

2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il segretario generale della Reggia di Caserta, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:

a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

c) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e con l'Agenzia del Demanio, il Progetto di riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia e delle relative destinazioni, con l'obiettivo di restituire il sito alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il segretario generale della Reggia di Caserta è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali. Ove appartenente ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il segretario generale è collocato per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conserva il trattamento economico fondamentale in godimento e ha facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del secondo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al secondo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso da corrisponderci al segretario generale della Reggia di Caserta, non superiore a

100.000 euro lordi nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono ulteriormente specificati i suoi compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2.

5. All'onere derivante dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo....

Art. 4

(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto "1-ter". Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo 59 del 26 marzo 2013 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno è aggiunto, in fine al medesimo comma, il seguente periodo: *"In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni, avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto"*.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, come convertito in legge 29 giugno 2010, n.100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi

contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del C.C.N.L. e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro.”;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo a riferimento i requisiti di accesso al pensionamento anteriori alla disciplina dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales.”;

c) nel comma 15, alinea, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

d) nel comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza”.

g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

“21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo."

2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" assume il nome di Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma Capitale".

3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla approvazione dei medesimi con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, così come modificato dal comma 1 della presente disposizione, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera g).

4. Il trattamento economico dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Nell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*".

6. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

b) i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. Al fine di accrescere e migliorare l'offerta culturale e turistica finalizzata al grande evento EXPO 2015, anche attraverso la massima valorizzazione dell'eccellenza italiana costituita dall'attività lirico-sinfonica sull'intero territorio nazionale, il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013.

8. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo, si provvede.....

Art. 6

(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva)

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: “euro 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “dieci milioni di euro” e le parole: “opera filmica” sono sostituite dalle seguenti: “impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta”.

2. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “110 milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “125 milioni”. L'incremento di cui al precedente periodo decorre dal 1° gennaio 2015.

3. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2014”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo decreto previsto nel presente comma, è definito altresì il limite massimo annuale da riservare al beneficio previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse complessive di cui al comma 3.”.

4. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante...

Art. 7

(Disposizioni urgenti per l'istituzione della Capitale italiana della cultura)

1. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale Europea della Cultura 2019”.

2. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

Art. 8

(Misure urgenti per il finanziamento e il sostegno dei beni e delle attività culturali)

1. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, successivamente finalizzate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo criteri e finalità definiti con atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.

2. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis e aggiunto il seguente:

“4 ter) Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare progetti di attività culturali, elaborati da enti locali nelle periferie urbane. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle risorse riferite all'anno 2013.”.

3. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, dopo le parole *“di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”* sono aggiunte le seguenti parole *“e il 10 per cento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: *“10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica, e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per assicurare la tutela del patrimonio culturale della Nazione”.*

4. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il “Fondo 1000 giovani per la cultura” previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, è rifinanziato con stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per il 2015 e a 2.5 milioni di euro per il 2016.

5. All'art. 10, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole *“le prestazioni proprie delle biblioteche”* sono aggiunte le parole *“ivi comprese quelle che riguardano le attività di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione del patrimonio librario affidate in appalto a terzi, anche singolarmente, dalle biblioteche pubbliche o aperte al pubblico”.*

6. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è pari al dieci per cento.

7. All'onere di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede.....

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO PER EXPO 2015

Art. 9

(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni d'imposta successivi, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 50.000 euro nei tre anni d'imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 6 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative all'acquisto di siti e portali *web*, inclusa l'ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile; di programmi informatici integrabili all'interno di siti *web* e dei *social media* per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta *online* di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi; di servizi di comunicazione e *marketing* per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su *social media* e comunità virtuali; di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione; di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme *web* specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio; di servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per l'utilizzo degli strumenti e per la conoscenza delle tecniche di promozione e commercializzazione *online*, nonché per le spese di progettazione e gestione di campagne pubblicitarie *online*, inclusi acquisti di spazi e pubblicitari; di servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per tutto quanto previsto dal presente comma.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 6, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le strutture ricettive aventi sede legale nel territorio nazionale, che consentano il pagamento delle transazioni mediante modalità elettronica, possono effettuare la vendita diretta di servizi turistici attraverso il proprio sito *web* ovvero le proprie applicazioni al prezzo giudicato più conveniente. Ogni eventuale diversa pattuizione stipulata dalle strutture con intermediari è nulla.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede Dall'attuazione del comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card)

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo standard operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.

3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*. La *Italy Tourist Card* deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la *Italy Tourist Card* può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(Disposizioni urgenti relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, al fine di istituire il Laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up "Ospitalità Italiana")

1. La Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, di cui all'articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridenominata "Fondazione Laboratorio dell'Ospitalità Italiana", è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:

a) raccoglie e codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell'Ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale, per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia;

b) in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera a), redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre *fasi* progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un *master plan* delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici, e dei relativi servizi, e predispose cinque progetti pilota per l'elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

2. Sulla base delle fasi del *master plan* di cui al comma 1, lettera b), entro venti giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione, sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale start up "Ospitalità Italiana", per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per la valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.

3. Nell'articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, al comma 1, le parole: "avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto" sono soppresse.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all'approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è soppresso.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

(Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta e di ulteriori agevolazioni fiscali per favorire la riqualificazione edilizia ed energetica di edifici adibiti all'esercizio di attività turistico-alberghiere)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni d'imposta successivi, agli esercizi turistico-ricettivi esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per le attività di cui al comma 2, nel limite di spesa di 3.500 euro per posto letto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti strutture turistico-alberghiere.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con esclusivo riferimento agli esercizi ricettivi che abbiano utilizzato il credito d'imposta di cui al presente articolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del dieci per cento.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di ... milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede.....

Art. 13

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza Stato-regioni, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano straordinario della mobilità turistica, che favorisce la raggiungibilità e fruibilità del patrimonio storico e ambientale con particolare attenzione ai centri minori ed al sud Italia.

2. Per promuovere la realizzazione circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia in occasione di EXPO 2015 e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla-osta, autorizzazioni, licenze e/o atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 ss. della legge n. 241 del 1990.

3. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "*e successive modificazioni*" e prima di "*nonché*" sono aggiunte le seguenti: "*e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto*".

4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: "*novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*il 31 ottobre 2014*", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*, nonché, previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.*".

5. Al minor gettito IVA derivante dall'attuazione del comma 3.... si provvede mediante...

TITOLO III

**MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO**

Art. 14

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)

1. Per garantire la conclusione dei procedimenti di tutela, in circostanze di particolare importanza e in presenza di contrasti tra i diversi uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo coinvolti nel procedimento di rilascio di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle soprintendenze, e/o tra gli uffici periferici del Ministero e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, la Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competente per materia può formulare richiesta motivata al soprintendente, entro 7 giorni dal rilascio o diniego dell'atto di assenso, di riesaminare la decisione e pronunciarsi nuovamente entro 7 giorni. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 1, delle legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: *“il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato”*;

b) al comma 9, i primi due periodi sono soppressi; il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Al fine di una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riproduzione di beni culturali e beni paesaggistici, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola *“pubblici”* sono aggiunte le seguenti: *“o privati”* e dopo la parola *“valorizzazione”* sono aggiunte le seguenti: *“, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto”*;

b) all'articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Sono in ogni caso libere e soggette unicamente alla previa comunicazione al Ministero, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.”.

5. Le Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono individuare i beni paesaggistici presenti nel loro rispettivo territorio ai quali applicare il regime previsto per i beni culturali dagli art. 106 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In sede di Conferenza Stato-Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è regolato il riparto dei proventi derivanti dal pagamento dei relativi canoni.

6. Al fine di rendere più semplice ed efficace la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modifiche del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni:

a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, è soppressa;

b) al comma 1 dell'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, primo periodo, le parole *“quarant'anni”* sono sostituite da: *“trent'anni”*.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

*(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici
al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)*

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire la nascita di nuove iniziative turistiche, ivi incluse la realizzazione di circuiti di accoglienza e di sistemi di ospitalità diffusa, gli immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, ivi inclusi case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni, caserme e fari, possono essere concessi in uso gratuito, anche mediante ricorso all'istituto della finanza di progetto, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni. Il termine di durata della concessione non potrà essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.

3. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito di calamità naturali, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. *Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.*

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. *A séguito di calamità naturali, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare i propri uffici esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso.*"

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli

uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono di regola, in forma diretta, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono abrogati gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi compreso il personale del comparto Scuola e del comparto Sanità, possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2014, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, di prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e di effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove procedure di mobilità interna alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità alle previsioni dall'art. 30 del citato decreto legislativo. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. **IN CORSO DI DEFINIZIONE CON FUNZIONE PUBBLICA**

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede.....

Art. 18

(Trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in AGIT (Agenzia Italia Turismo) e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione,

l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, d'ora in avanti: Agenzia, è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'Agenzia assume la nuova denominazione di AGIT-Agenzia Italia Turismo.

2. All'AGIT, nel perseguimento della missione di promozione nazionale del turismo, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) individuare e organizzare sul territorio nazionale i prodotti turistici che formano l'asse portante delle strategie di promozione e valorizzazione delle destinazioni, con particolare riferimento alla creazione di nuovi prodotti per assecondare i bisogni emergenti sul mercato turistico globale, assicurando vantaggi competitivi all'economia turistica e culturale del Paese e supportando le regioni nella valorizzazione dei territori;

b) realizzare le strategie di informazione, *marketing*, comunicazione e commercializzazione dei servizi turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;

c) garantire la gestione del piano annuale di *marketing* territoriale integrato (turismo, cultura, enogastronomia, artigianato e *made in Italy*) anche attraverso la partecipazione ed il co-investimento delle regioni e delle aziende private interessate;

d) svolgere attività di consulenza e di supporto tecnico per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione culturale, del turismo e del *made in Italy*, individuando strategie idonee a promuovere una diffusa cultura dell'ospitalità fra i cittadini e realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine dell'Italia sui mercati stranieri;

e) agevolare, sviluppare e promuovere investimenti privati per la promocommercializzazione dell'offerta turistica Italia e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, nonché partecipare ad iniziative fieristiche anche al fine di concorrere alla promozione del *made in Italy*;

f) promuovere e commercializzare una gamma di servizi e soluzioni tecnologiche a sostegno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese e delle amministrazioni pubbliche per favorire la crescita della competitività degli operatori pubblici e privati del settore turistico, culturale e delle produzioni di prodotti tipici e artigianali;

g) agevolare, sviluppare e promuovere rapporti economici e commerciali con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi, reti e raggruppamenti, e operare al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane nei settori della cultura, del turismo e in quelli agricolo e agro-alimentare con l'obiettivo di promuovere l'immagine integrata e sinergica del prodotto e dei servizi italiani nel mondo e l'Italia quale destinazione degli investimenti esteri;

h) collaborare con il Ministero degli affari esteri, sulla base di intese specifiche, anche precedenti all'entrata in vigore del presente articolo, per il potenziamento e la digitalizzazione del servizio di rilascio dei visti di ingresso, al fine di favorire i flussi turistici;

i) realizzare iniziative e/o progetti, finanziati dalle Regioni, per la promozione e commercializzazione del turismo.

l) gestire il portale turistico www.italia.it e ogni piattaforma web e applicazione (app) utile alla promozione e commercializzazione dei servizi turistici, culturali, di viaggio e trasporto e dei prodotti del *made in Italy*.

3. L'AGIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'AGIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici.

4. L'AGIT succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione dello statuto ai sensi dal comma 5. Fino

all'insediamento degli organi dell'Agenzia e al fine di agevolare il processo di trasformazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'AGIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'AGIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Lo statuto dell'AGIT prevede, tra l'altro, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'AGIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'AGIT, sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e/o regionali da accordare all'AGIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'AGIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Al personale dell'AGIT si applica, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario straordinario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'AGIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'AGIT medesima. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione e la soppressione delle sedi estere di ENIT.

9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato ad AGIT può optare per la permanenza presso quest'ultima oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'AGIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato ad AGIT dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le

amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente Promuovi Italia S.p.A. è messa in liquidazione.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 19

(Norme per la copertura finanziaria)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sui ricavi percepiti annualmente dalle piattaforme di prenotazione *online* di edifici e appartamenti adibiti a civile abitazione, aventi residenza in altri Stati, si applica un'imposta sostitutiva (imposta di occupazione e cedolare forfettaria) pari al venti per cento.

2. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, è sostituito dal seguente: *“Il rimborso è effettuato dalla Amministrazione dello Stato italiano, che affida entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio in concessione a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite nella fattura emessa.”*

3. Agli oneri di cui all'articolo... , pari a...., all'articolo , pari a..., all'articolo ..., pari a...., si provvede:

- a) quanto a euro.... per l'anno... mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo
- b) quanto a euro.... per l'anno... mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo
- c) per le finalità di cui all'articolo, quanto a... milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di cui al presente articolo, comma ..., che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a ... milioni di euro per l'anno

...

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.